

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ,SUDDIVISA IN NR.3 LOTTI, DI DEFIBRILLATORI OCCORRENTI A STRUTTURE SANITARIE VARIE – ASLCN1 PER UN PERIODO DI 24 MESI.**

### **GARA nr. 7666638**

LOTTO 1 - CIG n. 818360192D

LOTTO 2 - CIG n. 818363011E

LOTTO 3 – CIG n. 818364095C

*Struttura Complessa Interaziendale Acquisti beni e servizi*  
*Via Carlo Boggio nr. 12*  
*12100 Cuneo*  
[protocollo@aslc1.legalmailPA.it](mailto:protocollo@aslc1.legalmailPA.it)

1 - SPECIFICHE DI FORNITURA _____	3
2 – CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA _____	3
3 – ALTRE CARATTERISTICHE _____	3
4 – GARANZIA _____	4
5- ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA _____	4
6– FORMAZIONE DEL PERSONALE _____	5
7 – CONSEGNA _____	5
8 – COLLAUDO _____	7
9– OBBLIGHI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA _____	8
10 – RADIAZIONI NON IONIZZANTI /DICHIARAZIONI PER FISICA SANITARIA _____	8
11 – MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID)- LOTTO 3 _____	8
12 – NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 28 REG UE 2016/679 DEL 27/04/2016 E DELL’ART. 29 DEL D.LGS 196/2003 E SS.MM.II.- LOTTO 3 _____	9
13 – PENALITA’ _____	11
14 – GARANZIA DEFINITIVA _____	12
15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO _____	13
16 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI _____	13
17 – FORO DI COMPETENZA _____	13
18 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE _____	14

## 1 - SPECIFICHE DI FORNITURA

La presente procedura di gara, da espletarsi mediante procedura aperta e regolamentata dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., ha ad oggetto la fornitura, suddivisa in nr .3 lotti, di Defibrillatori occorrenti a varie Strutture Sanitarie - ASLCN1 per un periodo di 24 mesi.

La fornitura dovrà includere :

- a) Consegna, installazione (inclusi tutti gli oneri per il trasporto, montaggio, collegamento alla rete impiantistica, collaudo e messa in servizio); ogni singolo componente della fornitura dovrà essere installato nelle varie strutture che saranno indicate nell'ordine di fornitura a totale carico del fornitore e precisamente:
  - trasporto delle apparecchiature imballate;
  - assemblaggio delle apparecchiature;
  - allacciamento agli impianti esistenti, comprensivo di qualsiasi modifica dovesse rendersi necessaria e di tutto il materiale occorrente
  - ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.
- b) Garanzia onnicomprensiva (per un periodo non inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di collaudo con esito positivo), come meglio dettagliato di seguito;
- c) Formazione ed addestramento del personale;
- d) Adeguamento normativo, per tutto il periodo della garanzia;
- e) Aggiornamenti a nuove versioni delle apparecchiature e/o dei relativi programmi, per tutto il periodo della garanzia.

## 2 – CARATTERISTICHE MINIME DI FORNITURA

I Defibrillatori oggetto della presente procedura dovranno soddisfare le caratteristiche essenziali riportate negli Allegati A – Lotto 1, 2 e 3 “Scheda tecnica”.

Tali caratteristiche dovranno quindi essere garantire **pena l'esclusione**.

## 3 – ALTRE CARATTERISTICHE

Nell'Allegato A “Scheda Tecnica” sono altresì riportate, oltre alle caratteristiche essenziali di cui all'articolo precedente, ulteriori caratteristiche ed informazioni per le quali si richiede la compilazione del relativo questionario.

#### **4 – GARANZIA**

Le apparecchiature offerte dovranno essere coperte da garanzia per un periodo di almeno 24 mesi dalla data del collaudo attestato con esito positivo senza riserve. I contenuti minimi della garanzia dovranno includere tutte le attività indicate al successivo punto relativo all'assistenza tecnica e manutenzione.

Durante il periodo di garanzia dovranno comunque essere espletate: il regolare servizio di manutenzione preventiva prescritto dal costruttore dell'apparecchiatura oggetto di gara, le verifiche di sicurezza elettrica, particolari e funzionali, le tarature e gli aggiornamenti software

#### **5 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA**

Il servizio di manutenzione dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni del costruttore e comunque rispondere ai seguenti requisiti minimi e necessari:

1) Manutenzione preventiva (programmata).

La manutenzione preventiva comprende, le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura.

Il fornitore dovrà obbligatoriamente rispettare tutte le modalità ed il numero previsto degli interventi nel corso dei quali verranno eseguite le operazioni, contemplate dalle indicazioni fornite dal produttore;

2) Manutenzione correttiva (su chiamata).

La manutenzione correttiva (su chiamata) per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale, comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita.

Tale manutenzione correttiva dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) numero interventi su chiamata illimitati;
- b) tempo di intervento entro 16 ore lavorative dalla chiamata, esclusi sabato e festivi;
- c) tempo massimo di fermo macchina ammesso in un anno solare non superiore a 10 giorni/anno.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un rapporto di intervento tecnico, sottoscritto dal responsabile del reparto o suo delegato e da un incaricato del fornitore, nel quale dovranno essere registrati: l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero e la data della chiamata, il numero e la data dell'intervento, il giorno dell'avvenuto ripristino o del termine dell'intervento.

L'apertura e la chiusura dell'intervento sono registrate dall'Ingegneria Clinica dell'ASLCN1. Ai fini della verifica del corretto adempimento contrattuale, verranno considerate valide esclusivamente le registrazioni effettuate dalla stessa Struttura.

La ditta dovrà presentare dichiarazione che tutte le riparazioni effettuate sull'apparecchiatura, saranno eseguite secondo la buona regola dell'arte, nel rispetto della normativa vigente, con l'utilizzo di parti di

ricambio originali e che in alcun modo saranno modificate le caratteristiche delle apparecchiature rispetto alle norme costruttive specifiche cui sono soggette.

L'attività di manutenzione dovrà anche comprendere tutti gli aggiornamenti dei software installati.

Per l'apparecchiatura dovranno essere garantite, per almeno dieci anni dall'anno di presentazione dell'offerta: la reperibilità di tutte le parti di ricambio e la possibilità degli aggiornamenti software disponibili.

## **6 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

La ditta dovrà tenere un adeguato corso di formazione ed informazione sul corretto utilizzo e sui vari possibili ed eventuali rischi agli operatori derivanti dall'uso delle apparecchiature stesse, con rilascio di documento della ditta attestante l'avvenuto svolgimento del corso su indicato debitamente firmato dal formatore e da tutti gli utilizzatori.

L'attività formativa dovrà essere svolta come dal programma di formazione offerto, dovrà essere sviluppata su più turni, per permettere l'addestramento a tutto il personale dell'Unità Operativa e dell'Ingegneria Clinica.

L'attività formativa dovrà essere effettuata dopo il collaudo positivo, ma prima dell'utilizzo delle apparecchiature e comunque, se ciò si rendesse necessario per la formazione stessa, dovrà essere garantito l'affiancamento da parte di personale specializzato fino al completamento del programma formativo.

## **7 – CONSEGNA**

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne delle apparecchiature oggetto di fornitura, a seguito di emissione di regolare ordine da parte dell'ASLCN1 , durante il periodo contrattuale di 24 mesi, entro un tempo massimo di 40 giorni; la data di consegna dovrà essere anticipatamente comunicata in forma scritta all'Ingegneria Clinica – e-mail: g.boasso@amos.piemonte.it ( tel. 0174/677.692). Non sono accettati minimi d'ordine.

Saranno a carico della ditta:

- a) le spese di imballo, trasporto fino al locale di installazione e facchinaggio e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d'arte, senza che l'Azienda Sanitaria abbia a sostenere alcuna altra spesa oltre all'offerta economica proposta in sede di gara;
- b) il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.

Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal decreto Legislativo n. 81/08.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata a ciascuna Azienda Sanitaria.

Per ulteriore maggiore chiarezza si precisa quanto segue:

- ❑ il luogo di consegna verrà specificato nell'ordine di fornitura:
- ❑ dovranno essere forniti, tassativamente prima del collaudo, manuali d'istruzione in italiano ed in duplice copia (una copia in carta ed una su supporto informatico).

### **Consegna materiale di consumo**

Nel caso in cui la Stazione Appaltante provveda all'affidamento del materiale di consumo, lo stesso dovrà essere fatto pervenire, libero di ogni spesa, nella quantità di volta in volta ordinata, entro 8 giorni dall'ordine, franco Magazzino dell'A.S.L. CN1 (come indicato negli ordinativi di acquisto). In casi particolari, qualora l'A.S.L. dichiari l'ordine "urgente", la consegna dovrà avvenire entro 72 ore dalla data della richiesta. Il materiale dovrà essere consegnato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il controllo sulle merci verrà effettuato all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso i Magazzini dell'A.S.L. . Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'A.S.L. che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se privati del loro imballaggio originario ed il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati alle specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta. Qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta fornitrice ed anche in questo caso il Fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

L'Azienda Sanitaria non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta e non ritirata dal fornitore.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile.

## **8 – COLLAUDO**

Il collaudo verrà eseguito dall'ASLCN1, in contraddittorio con il fornitore e dovrà comprendere l'accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale.

Il collaudo sarà eseguito dall'Ingegneria Clinica dell'ASLCN1, in presenza del fornitore, del collaudatore della ditta, del responsabile, o suo delegato, delle S.C. richiedenti al fine di constatare che le apparecchiature consegnate presentino le caratteristiche previste dal presente capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari.

In fase di collaudo dovranno essere effettuate, da parte della ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere effettuate le verifiche di sicurezza elettrica secondo la normativa vigente con idonea strumentazione regolarmente tarata. L'ASLCN1, anche tramite collaboratori esterni, potrà riservarsi il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché potranno essere richieste modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura in opera sia rispondente a quanto inizialmente offerto ed ordinato, nel rispetto della normativa vigente. La ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie ed indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sotto parti.

Dovranno essere consegnati: le copie originali dei documenti di trasporto, i reports delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite in loco, debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata, tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica.

Se all'atto del collaudo l'apparecchiatura non risultasse rispondente ai requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni all'adeguamento ai requisiti richiesti in capitolato.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per operatori e pazienti, dimostrandone il completo e corretto funzionamento. Viene ritenuto positivo il collaudo che non presenta eventuali prescrizioni e riserve; in caso contrario la validità e la regolarità del collaudo decorre dalla data in cui tutte le eventuali prescrizioni e

riserve precedentemente segnalate siano definite e le difformità risolte, opportunamente certificate con evidenza scritta e regolarmente verbalizzate.

## **9 – OBBLIGHI RELATIVI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL SISTEMA**

La ditta aggiudicataria garantisce che il sistema offerto sia conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutte le altre norme, anche più restrittive, nazionali ed internazionali, sulla sicurezza elettrica in ambiente medico.

La ditta garantisce inoltre che la strumentazione offerta sia conforme a tutte le norme di sicurezza per l'operatore e per il paziente. In particolare la ditta si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti ed a fornire tutte le prescrizioni d'uso affinché non possano verificarsi incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

Fermo restando l'esclusiva responsabilità della ditta fornitrice in merito a quanto sopra, l'ASLCN1 si riserva la facoltà di far visionare la strumentazione a tecnici di sua fiducia.

## **10 – RADIAZIONI NON IONIZZANTI /DICHIARAZIONI PER FISICA SANITARIA**

Per ogni apparecchiatura e per ogni suo accessorio fonte anche presunta di radiazioni (apparecchiature ed accessori ad alimentazione elettrica dispositivi elettronici...) comunque emittente a qualsiasi titolo radiazioni dev'essere compilato il modulo MODFISAN005 DOCUMENTO INFORMATIVO OBBLIGATORIO PER L'ACQUISIZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE E OTTICHE (D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII – Capi IV e V) allegato alla presente e devono essere fornite le informazioni del caso necessarie per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Non sono ammessi, se del caso, laser superiori a classe 2 sull'apparecchiatura e suoi accessori.

Le diverse componenti dovranno riportare, se necessario, opportuna cartellonistica (etichettatura) segnalante gli eventuali pericoli e divieti.

La ditta deve attestare che le emissioni e interferenze dell'intero impianto e accessori siano nei termini di legge e norme di buona tecnica.

## **11 – MISURE DI SICUREZZA ICT (AGID) solo per il LOTTO 3**

L'ASL CN1 ha definito un insieme minimo di misure di sicurezza ICT estrapolate dalle misure emanate dall'AgID con Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5/5/2017

Tali misure sono indicate nell' Allegato E al presente Capitolato..

Nelle more di adeguamento alla normativa AGID, eventuali accessi della Ditta aggiudicataria tramite la rete aziendale, per interventi di manutenzione preventiva o adeguativa o semplicemente per aggiornamenti

periodici del sistema, dovranno essere concordati con questa Amministrazione che, allo scopo, abiliterà gli accessi in remoto ai tecnici della Ditta esclusivamente per il tempo necessario all'intervento.

**12 – NOMINA RESPONSABILE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. solo per il LOTTO 3**

Le Ditte partecipanti alla procedura sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specificazione degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la Ditta aggiudicataria, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, verrà nominata "Responsabile del trattamento" e dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente contratto
- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità ASL CN1 non potranno più essere trattati dalla Ditta aggiudicataria: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) all'ASL CN1 e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima -Titolo V - del D.Lgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. Inoltre – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati la Ditta affidataria si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dal D.Lgs 82/2005, norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.

- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della ditta contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub- responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla ditta contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la ditta contraente ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto in oggetto;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell’art. 30 comma 2, Reg. UE 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg UE 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg UE 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

L’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. UE 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della Ditta contraente misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l’esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il “Responsabile esterno” deve inoltre:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall’allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;
- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel

trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);

- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

### 13 – PENALITA'

Nel caso in cui il Fornitore ritardi o manchi di uniformarsi agli obblighi contrattuali, l'ASL potrà provvedere al reperimento dei prodotti presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

In caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, l'ASL potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10%. Le eventuali penali ed il maggior prezzo per l'acquisto da altre Ditte verranno trattenute, senza l'obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni l'ASL avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'A.S.L. , nel caso di ritardi nella consegna della forniture e negli interventi di manutenzione/assistenza tecnica, si riserva di applicare le penali di seguito indicate:

#### □ ***Ritardi consegna strumentazione***

Qualora la Ditta non provvedesse alla consegna dell'apparecchiatura relativa alla fornitura in oggetto, nei termini stabiliti, si procederà come segue:

- 1) per un ritardo ingiustificato fino a 30 giorni l'ASL si riserva la facoltà di applicare una penale **nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.**
- 2) per un ritardo ingiustificato superiore a 30 giorni l'ASL si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida.
- 3)

□ ***Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza tecnica***

Per ogni giorno di ritardo o di superamento dei limiti temporali stabiliti per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l'A.S.L. CN1 si riserva di applicare una penale nella misura giornaliera di **euro 400,00 per ogni giorno di ritardo.**

**L'importo complessivo delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.**

L'incameramento degli importi dovuti a titolo di penale avverrà in via prioritaria mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, o sulla cauzione definitiva se queste non fossero sufficienti.

Non si darà comunque luogo al pagamento delle fatture sino a che la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

#### **14 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, per ciascun lotto, una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'ammontare complessivo della fornitura I.V.A. esclusa, secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La garanzia verrà restituita a fine fornitura, dopo che sarà regolato ogni onere derivante dal contratto.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dall'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta fornitrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia cesserà di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

## **15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Le fatture relative alla fornitura in oggetto dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno contenere gli estremi degli ordini di approvvigionamento emessi nonché l'indicazione del CIG.

Secondo quanto previsto dalla Legge nr. 244/2007, dal Decreto attuativo nr. 55 del 03/04/2013 e dall'art. 25 D.L. nr. 66/2014, convertito con L. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., tra cui quindi anche le Aziende Sanitarie, dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica. A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio è il seguente : VVECFU

Il pagamento dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, sarà effettuato a norma di legge (d.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012). Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

## **16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

La ditta aggiudicataria, pena la nullità del contratto, dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 Dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura o al ricevimento dell'ordine di consegna, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla scrivente Struttura gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.

## **17 – FORO DI COMPETENZA**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente procedura, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo in cui l'Azienda Sanitaria titolare del contratto ha la sede legale.

## **18 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

### **Allegati :**

- Allegato A Lotto 1, 2 e 3 Scheda tecnica
- Allegato A\_bis Lotto 1,2 3 Riferimenti documentazione tecnica
- Allegato B Lotto 1,2 e 3 Assistenza tecnica e manutenzione
- Allegato C Lotto 1, 2 e 3 Attività formativa
- Allegato D Lotto 1, 2 e 3 Modello FISAN005
- Allegato E Lotto 3 Piano Aziendale Misure di Sicurezza ICT
- Allegato F Lotto 3 Modulo Compliance GDPR